



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| dott. Francesco Venier | <i>Presidente</i> |
| dott. Annalisa Barzazi | <i>Giudice</i> |
| dott. Gianmarco Calienno | <i>Giudice rel</i> |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
società

"PIXELHOM SRL",

con sede in VIA FRATELLI RAMORINO 12 CUNEO C.F. 03016880308;

visto il ricorso depositato in data 14 marzo 2023 da
Angelo Scassa, con l'avvocato Tiziana Teodosio del Foro di
Avellino, diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti della società di
cui in epigrafe (già denominata SILVERME srl);

visti i documenti allegati al ricorso;

ritenuta la propria competenza territoriale in ragione
del disposto di cui all'art.28 CCII considerato che il
trasferimento del centro degli interessi principali della
società resistente da Treppo Grande (UD) a Cuneo è avvenuto
in data 23 marzo 2022, ossia nell'anno antecedente al
deposito, avvenuto in data 14 marzo 2023, del ricorso di
apertura della liquidazione giudiziale;

udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco Calienno;

visto il verbale dell'udienza di comparizione e preso atto della mancata rituale costituzione di parte resistente, nonostante la tempestiva e rituale notificazione del ricorso/decreto via PEC;

ritenuta la legittimazione attiva della parte ricorrente tenuto conto che, nei limiti di delibazione sommaria del presente accertamento (vedi fra le tante Cass.14177/2011, Cass.11284/2010, Cass.12832/2009), la stessa risulta creditrice nei confronti della società resistente, quanto meno per Euro 142.139,27 avendo diritto alla restituzione, a titolo di indebito, di tale importo complessivamente versato pacificamente a titolo di acconto a controparte in relazione a due contratti di appalto, già risolti per inadempimento della società resistente, così come emerge dalla documentazione dimessa e dalla convincenti argomentazioni espresse dal Tribunale di Torino nella prodotta ordinanza dell'8 marzo 2023 di sequestro conservativo in danno della società resistente a tutela cautelare di siffatto credito di parte ricorrente (vedi doc.31);

accertato, dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di insolvenza, come definito dall'art.2 comma 1 lett.b CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa la società debitrice, atteso che essa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ossia versa nell'impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, considerato che il patrimonio sociale, in

considerazione della sua concreta composizione, è privo dell'attitudine ad essere adoperato per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa (cfr. Cass.30284/22);

ritenuto che l'impresa debitrice, costituita il 23/12/2020 e iscritta nel R.I. in data 4/1/2021, supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (D.Lgs.n.14/2019), per potere essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, tenuto conto che essa, pur essendone onerata con riferimento anche all'esercizio 2022 (perchè compreso nel triennio antecedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 14/3/23), non ha provato la contemporanea sussistenza di tutti i predetti limiti anche in relazione a tale esercizio, non avendo prodotto documentazione contabile in grado di dimostrare un tanto, considerato, altresì, che l'eventuale mancata scadenza del termine per l'approvazione del bilancio 2022 non esime la società resistente di documentare con tutte le proprie scritture contabili e pezze giustificative la sua eventuale condizione di "impresa minore" di cui alla lett. D) del 1° comma dell'art.2 CCII;

ritenuto che dall'istruttoria emergono debiti scaduti e non pagati ben oltre la soglia di cui all'art.49 CCII

visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49;

P. Q. M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **"PIXELHOM SRL"**, con sede in VIA FRATELLI RAMORINO 12 CUNEO CF: 03016880308

a) NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;

b) NOMINA curatore il dott. FABIO ZULIANI, (C.F. ZLNFBFA77C14L483D);

c) ORDINA al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso il deposito in Cancelleria entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;

d) FISSA l'udienza del **25 luglio 2023**, ad ore **10:00**, per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato (stanza n.25, 1°piano);

e) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società debitrice il termine perentorio di gg. 30 prima dell'udienza di cui alla lett.d) per la presentazione delle relative domande di insinuazione da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti di cui al comma 6 (l'originale del titolo di credito allegato al ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale);

f) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

visto l'art. 208 CCII

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **sei mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

ORDINA che il curatore, a norma dell'art.193 CCII, proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e su gli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;

MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Udine, addì 20/04/2023

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)